DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 47/2003

del 16 maggio 2003

che modifica l'allegato IX (servizi finanziari) e l'allegato XIX (protezione dei consumatori) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, come modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (in prosieguo: «l'accordo»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1) L'allegato IX dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 167/2002 del 6 dicembre 2002 ([1]).

(2) L'allegato XIX dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 160/2001 del 18 gennaio 2002 ([2]).

(3) Occorre integrare nell'accordo la direttiva 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2002, concernente la commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori e che modifica la direttiva 90/619/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE e 98/27/CE ([3]),

DECIDE:

Articolo 1

1. L'allegato IX dell'accordo è modificato come segue:

a) Dopo il punto 30c (direttiva 97/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) viene aggiunto il testo seguente:

«IV. **DISPOSIZIONI CHE SI APPLICANO A TUTTI I TIPI DI SERVIZI FINANZIARI**

30d. **32002 L 0065**: Direttiva 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2002, concernente la commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori e che modifica la direttiva 90/619/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE e 98/27/CE (GU L 271 del 9.10.2002, pag. 16).»

b) Nel primo trattino (direttiva 90/619/CEE del Consiglio) del punto 11 (prima direttiva 79/267/CEE del Consiglio) viene aggiunto quanto segue:

«, modificata da:

— **32002 L 0065**: Direttiva 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 271 del 9.10.2002, pag. 16).»

([1]) GU L 38 del 13.2.2003, pag. 28.
([2]) GU L 65 del 7.3.2002, pag. 40.
([3]) GU L 271 del 9.10.2002, pag. 16.

2. L'allegato XIX dell'accordo è modificato come segue:

a) Al punto 3a (direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) viene aggiunto quanto segue:

«, modificata da:

— **32002 L 0065**: Direttiva 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 271 del 9.10.2002, pag. 16).»

b) Al punto 7d (direttiva 98/27/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) viene aggiunto il seguente trattino:

«— **32002 L 0065**: Direttiva 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 271 del 9.10.2002, pag. 16).»

Articolo 2

I testi della direttiva 2002/65/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 17 maggio 2003, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (*) siano pervenute al Comitato misto SEE.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 16 maggio 2003.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

P. WESTERLUND

(*) Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.